

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2011, n. 38

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”

Pag. 37656

Art. 26

*Modifiche all'articolo 31 della legge regionale
6 luglio 2011, n. 14*

1. Fino alla individuazione dei nuovi soggetti di gestione degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le attuali Autorità d'Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni.

2. Al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall'articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d'Ambito già adottati dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i poteri sostitutivi.

3. Il termine previsto dall'articolo 31, comma 2, della l.r. 14/2011 è differito al 30 aprile 2012.

Art. 27

*Interventi per la cittadinanza sociale
e la legalità*

1. La Regione Puglia individua la legalità e l'effettiva tutela dei diritti sociali quali elementi fondanti per assicurare coesione sociale e uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile.

2. Per contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento quali l'educazione e la formazione, il lavoro, il tempo libero, la cultura, la Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo interventi innovativi di rilievo regionale e locale anche promossi da altre Pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro.

3. Per l'attuazione delle iniziative previste dal comma 2, la Giunta regionale predisponde il pro-

gramma e l'individuazione degli interventi, che deve essere sottoposto al parere preventivo della competente Commissione consiliare permanente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 2.7.1, di dedicato capitolo n. 814035, denominato "Spese per l'attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

Art. 28

Interventi per il servizio civile regionale

1. La Regione Puglia, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 2, 3, 4, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua nel servizio civile regionale un'esperienza di cittadinanza attiva volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e non violenta.

2. In particolare, per il raggiungimento di tale scopo, la Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo interventi:

- a) per il sostegno e la diffusione del servizio civile regionale, con il concorso delle istituzioni, degli enti pubblici e privati e delle organizzazioni della società civile;
- b) come contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso l'esperienza del servizio civile;
- c) per il rafforzamento del senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità regionale, nazionale e internazionale;
- d) per la promozione e il sostegno di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati coinvolti in vario modo nel servizio civile.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 2.7.1, di dedicato capitolo n. 813045 denominato "Spese per il funzionamento del Servizio civile regionale", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

Art. 29

Contratto di servizio con Trenitalia

1. In relazione all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nelle more della definitiva determinazione dei finanziamenti statali a favore del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dalla sottoscrizione con la società Trenitalia del contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 3.4.2, dedicato capitolo n. 551038, denominato "Compensazione del contratto di servizio per la gestione dei servizi ex articolo 9 del d.lgs. 422/97", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 8.965.515,05.

Art. 30

Finanziamento Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia

1. Al fine di assicurare flussi turistici anche stagionalizzati da e per il Gargano attraverso collegamenti con altri scali aerei, è autorizzato per l'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia il finanziamento di euro 1 milione in favore di Aeroporti di Puglia spa. Il capitolo di spesa 562015 "Aeroporti di Puglia - Spese per la promozione e comunicazione del territorio della Regione Puglia" - UPB 03.04.02 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è pertanto implementato di pari importo in termini di competenza e cassa.

Art. 31

Modifiche alle leggi regionali 4 luglio 1997, n. 18 e 12 ottobre 2009, n. 21

1. Sono abrogati gli articoli 2 (Comitato tecnico consultivo), 3 (Durata in carica e compensi) e 4 (Segreteria del Comitato) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), e l'articolo 4 (Proroga delle funzioni del Comitato tecnico consultivo l.r. 18/1997) della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009).

2. Le funzioni di cui all'articolo 2 della l.r. 18/1997 sono attribuite al Servizio regionale demanio e patrimonio.

Art. 32

Costi del personale applicato ai Centri territoriali per l'impiego nel periodo di programmazione 2000-2006

1. Limitatamente alle attività realizzate nel periodo di attuazione del POR 2000-2006, sono ammessi a rendicontazione i costi effettivamente sostenuti per il personale applicato presso i Centri territoriali per l'impiego in esecuzione di regolari convenzioni tra le Province e gli enti di formazione professionale ai sensi dell'articolo 41 (Amministrazione provinciali) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003).

2. L'ammissione a rendicontazione di cui al comma 1 è ammessa nei limiti degli importi già trasferiti in via di anticipazione dalla Regione alle Province all'atto della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1

1. All'articolo 3 (Utilizzo dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e assi-